



*Data e protocollo sono contenuti nel timbro elettronico*

OGGETTO: Disposizione per la riapertura delle attività del settore non alimentare nei mercati e nei posteggi isolati del territorio comunale sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Definizione dei criteri generali per lo svolgimento dell'attività.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato - per sei mesi - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi atti del Governo, del Presidente della Giunta Regionale, del Comune di Venezia sono state adottate - anche per le attività di commercio su area pubblica - misure volte a contenere la diffusione del COVID - 19;

Vista l'ordinanza regionale n. 50 del 23 maggio 2020 la quale ha recepito le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 22/05/2020;

Richiamata la disposizione dirigenziale PG/2020/222095 del 22/05/2020 con la quale sono stati definiti i criteri generali per lo svolgimento dei mercati nel Comune di Venezia;

Preso atto che le Linee Guida del 22/05/2020 modificano parzialmente le misure da adottare - sia per il Comune che per gli operatori - per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica;

Ritenuto quindi necessario adeguare la disposizione dirigenziale PG/2020/222095 del 22/05/2020 recependo le indicazioni date dalle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 22/05/2020 al fine di consentire lo svolgimento dell'attività su area pubblica in modo consono e adeguato al contenimento della diffusione del Covid - 19;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa e, in particolare, in considerazione delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative



approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 22 maggio 2020 e recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto 50 del 23/05/2020:

1 - la riapertura, a decorrere dal giorno 25 maggio 2020, delle attività di commercio su aree pubbliche del settore non alimentare nei mercati e posteggi isolati del comune di Venezia nel rispetto dei sotto indicati **criteri generali** che dovranno essere rispettati e posti in essere a carico dei singoli operatori commerciali:

- obbligo di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro anche attraverso il posizionamento di apposita segnaletica verticale ed orizzontale con l'apposizione a terra di strisce removibili che delimitino lo spazio riservato alla clientela;
- contingentamento dei clienti che possono accostarsi al singolo banco; il calcolo dei clienti dovrà tenere conto delle regole sul distanziamento sociale (almeno 1 metro) e sul divieto di assembramento; la vendita, ove possibile, potrà avvenire anche lateralmente ai banchi sempre nel rispetto delle suddette regole (divieto di assembramento – distanziamento sociale);
- obbligo, nel caso di utilizzo di stand per l'esposizione e la vendita della merce o di forme di allestimento del banco tale da consentire alla clientela di circolare all'interno dello spazio espositivo, di prevedere percorsi obbligatori tra gli stand (Entrata e Uscita) definendo il numero massimo di clienti compresenti all'interno nel rispetto della distanza interpersonale di un (1) metro;
- obbligo da parte degli operatori e dei clienti di utilizzare le mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- obbligo da parte degli operatori di mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- obbligo da parte degli operatori che pongono in vendita capi di abbigliamento o merce la cui scelta avviene mediante manipolazione da parte del cliente, di imporre ai clienti la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa alla disinfezione delle mani dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da usare obbligatoriamente;
- divieto di porre in vendita beni usati (capi di abbigliamento, calzature, ecc...);

2 – la sospensione, al fine di limitare i rischi di diffusione del virus, riducendo le possibili cause di assembramento, della partecipazione ai mercati degli operatori precari del settore non alimentare e delle conseguenti operazioni di spunta. Viene, invece, consentita, al fine di garantire comunque una pluralità d'offerta di prodotti alimentari, la partecipazione degli operatori precari del settore alimentare;

3 – la sospensione dell'attività - ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 - in caso di mancato rispetto dei criteri sopracitati e delle linee guida regionali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e, comunque

- in caso di prima violazione accertata la sospensione da un mercato a partire dalla giornata di mercato successiva alla violazione,
- in caso di seconda violazione accertata la sospensione da due mercati a partire dalla giornata di mercato successiva alla violazione,
- in caso di terza violazione accertata la sospensione da tre mercati a partire dalla giornata di mercato successiva alla violazione,

e a seguire;

La polizia locale è incaricata della verifica del rispetto di quanto disposto nel presente provvedimento e della segnalazione di eventuali situazioni di pericolo per la diffusione del virus. Il verificarsi di tali situazioni potrà comportare l'adozione di provvedimenti restrittivi sia nei confronti della singola attività che dell'intera area mercatale.

La presente sostituisce la disposizione PG/2020/222095 del 22/05/2020 e ha validità fino al mantenimento delle misure di distanziamento sociale previste per l'emergenza Covid-19 e, comunque, fino a diverse ed intervenute norme.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE  
dott. Francesco Bortoluzzi\*

Comune di Venezia  
Data: 28/05/2020, PG/2020/0229609

*\*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.*

